

Relazione del Responsabile dell'Anticorruzione della Regione Piemonte contenente il monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte

Premessa

La presente relazione è predisposta in attuazione dell'art. 15, comma 3, del D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, che dispone l'obbligo per il responsabile della prevenzione della corruzione di curare, in raccordo con l'ufficio procedimenti disciplinari, la diffusione della conoscenza del codice di comportamento dell'amministrazione ed il monitoraggio annuale sullo stato di attuazione del codice di comportamento.

Il documento è pubblicato sul sito internet dell'ente, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente” ed è, altresì, trasmesso all'Autorità nazionale Anticorruzione.

La relazione illustra le attività svolte dalla Regione Piemonte nel corso del 2017.

Contesto normativo

La materia del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è disciplinata dai seguenti atti:

- il D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la delibera ANAC 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d. lgs. 165/2001)”;
- le Linee guida per l'adozione del codice di comportamento dei dipendenti delle amministrazioni regionali, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 19 dicembre 2013;
- il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Il D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, costituisce il codice di comportamento generale, applicabile a tutte le amministrazioni, il quale individua i doveri minimi di buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

La Giunta Regionale del Piemonte, con D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015, ha aggiornato il precedente testo del Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte adottato con DGR 1-602 del 24 novembre 2014.

Il Codice si applica a tutti i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato del ruolo della Giunta Regionale, ai dipendenti in comando o in distacco presso il ruolo della Giunta Regionale, al personale in servizio presso gli uffici di comunicazione, ai dirigenti e direttori. Il Codice si applica altresì ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d'opera, ai professionisti e ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, per quanto compatibile.

Formazione in materia di codice di comportamento

Nel corso del 2017 il Settore competente in materia di formazione e di procedimenti disciplinari ha tenuto una serie di incontri con i direttori regionali, i dirigenti, i titolari di incarichi di Alte professionalità e di Posizione Organizzative di tutte le strutture regionali.

Gli incontri sono stati finalizzati a sensibilizzare il personale sugli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e dal Codice di condotta ed illustrare le novità introdotte in ambito disciplinare dal decreto Madia (d. lgs. 75/2017).

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 75 del 25.5.2017 infatti sono state modificate le disposizioni legislative in materia di procedimento e sanzioni disciplinari, contenute negli articoli da 54 a 55 sexies del decreto legislativo n. 165/2001.

Durante gli incontri si sono sottolineate in particolare le seguenti novità:

- è stato modificato nell'art. 55 bis comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 il riparto di competenze tra dirigenti responsabili di settore ed UPD (Ufficio procedimenti disciplinari), attribuendo ai dirigenti responsabili di settore la sola sanzione minimale del richiamo verbale (secondo le modalità procedurali fissate dal CCNL) e assegnando la competenza ad irrogare tutte le restanti sanzioni (rimprovero scritto, multa, sospensione dal servizio, licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) all'U.P.D;
- permane in capo ai dirigenti l'obbligo di segnalazione all'U.P.D. di illeciti che non sono competenti a sanzionare. L'omissione della segnalazione assume valenza disciplinare (e di responsabilità dirigenziale) ai sensi dell'art. 55 sexies.

- è previsto il licenziamento senza preavviso quale sanzione per la falsa attestazione della presenza in servizio (Art. 55 quater comma 1 lettera a); se la falsa attestazione della presenza in servizio è accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare.

I dirigenti che abbiano avuto conoscenza del fatto e senza giustificato motivo abbiano ommesso di attivare il procedimento disciplinare ed il provvedimento di sospensione cautelare commettono un illecito disciplinare punibile con il licenziamento.

L'amministrazione deve inoltre segnalare tali condotte all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale accertamento di reati.

Monitoraggio sugli obblighi previsti dal Codice di comportamento

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Regione Piemonte, in raccordo con l'Ufficio procedimenti Disciplinari, ha effettuato dei controlli a campione sul rispetto, da parte dei dipendenti regionali, degli obblighi di comunicazione dei rapporti intercorsi tra loro e soggetti terzi, ai sensi dell'articoli 5 e 6 del Codice di comportamento.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolge costantemente un'attività di consulenza in materia di conflitto di interessi, anche solo potenziale.

Obblighi di condotta in materia di prevenzione della corruzione e tutela del whistleblower

L'art. 7, comma 3, del Codice di comportamento, in materia di prevenzione della corruzione, dispone che il dipendente che venga a conoscenza di comportamenti illeciti o del mancato rispetto delle disposizioni contenute nel piano e nella normativa correlata, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, è tenuto a fornire tempestiva segnalazione al dirigente responsabile della struttura di appartenenza o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).

Al fine di garantire la riservatezza di tali comunicazioni, è stata attivata apposita casella di posta elettronica, alla cui consultazione è abilitato solamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Giunta Regionale, alla quale è possibile inviare eventuali segnalazioni.

Nel corso del 2017 non sono pervenute al Responsabile della Prevenzione della Corruzione denunce di condotte illecite da parte di dipendenti regionali.

Procedimenti disciplinari

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari svolge un'attività di collaborazione ed assistenza nei confronti dei dirigenti regionali in materia di sanzioni disciplinari e di procedimenti disciplinari, anche al fine di garantire un'uniforme interpretazione ed applicazione della normativa e dei contratti collettivi.

Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari iniziati o conclusi nel corso del 2017, si segnala che in tale periodo l'Ufficio procedimenti Disciplinari ha irrogato la sanzione della sospensione dal servizio per sei mesi ad un dipendente condannato per un reato contro la Pubblica Amministrazione, ha iniziato un procedimento disciplinare per un reato contro la Pubblica Amministrazione e, al termine del relativo procedimento penale, ha riattivato il procedimento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio.

Nello stesso periodo l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha concluso due procedimenti disciplinari con la presa d'atto del licenziamento dei dipendenti che nel frattempo sono stati collocati a riposo.

Torino, Dicembre 2017